

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 agosto 1988

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 933. Ordinanza 8-28 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Casellario giudiziale - Certificato a richiesta del privato - Emissione aggravata di assegni a vuoto - Beneficio della non menzione della condanna - Divieto di concessione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 888/1988) - Manifesta infondatezza.

(Codice penale, art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3) Pag. 5

N. 934. Ordinanza 8-28 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Udienze del giudice istruttore - Mancata pubblicità - Manifesta inammissibilità.

(Disp. attuaz. codice di procedura civile, art. 84).

(Cost., artt. 24 e 101).

Ingiunzione (procedimento per) - Inefficacia del decreto tardivamente notificato - Potere del giudice dell'opposizione di confermare il decreto - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(Disp. attuaz. codice di procedura civile, art. 188).

(Cost., artt. 24 e 101).

Ingiunzione (procedimento per) - Emissione del decreto ingiuntivo - Impossibilità qualora la notifica all'intimato debba avvenire fuori del territorio dello Stato - Manifesta inammissibilità.

(Codice di procedura civile, art. 633).

(Cost., artt. 24 e 101) » 6

- N. 935. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Applicabilità del procedimento di cui all'art. 7 dello stat. lav. - Esclusione per il solo caso di giustificato motivo obiettivo - Manifesta inammissibilità.
(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, primo, secondo e terzo comma).
(Cost., artt. 3, 70, 75 e 136) Pag. 8
- N. 936. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro - Rispetto di un termine per l'udienza di discussione dell'opposizione non inferiore a trenta giorni - Tutela dell'opponente - Mancata previsione, medio tempore, dell'anticipazione dell'udienza o della sospensione dell'esecutorietà del decreto - Manifesta infondatezza.
(Codice di procedura civile, artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649).
(Cost., artt. 3 e 24) » 9
- N. 937. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Recesso del locatore - Diritto automatico del conduttore ad una indennità di avviamento - Manifesta inammissibilità.
(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, conv. nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).
(Cost., artt. 3 e 42) » 11
- N. 938. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Impiegati agricoli con mansioni normali - Obbligo assicurativo presso I.N.A.I.L. ed E.N.P.A.I.A. - Contributi dei datori di lavoro - Riduzione - Omessa previsione - Non fondatezza.
(Legge 29 novembre 1962, n. 1655, art. 9, secondo comma).
(Cost., art. 3) » 13
- N. 939. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Produttori di formaggi a pasta filata - Diritto all'uso dell'indicazione merceologica di «Mozzarella» - Produttori di «Mozzarella di bufala» - Divieto dell'uso anche parziale di tale denominazione per prodotti di qualità diversa - Manifesta inammissibilità.
(D.P.R. 13 aprile 1987).
(Cost., art. 3) » 14
- N. 940. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reddito delle persone giuridiche (imposta sul) (I.r.p.e.g.) - Reddito di società - Credito d'imposta spettante al contribuente - Divieto subordinato alla indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi - Manifesta infondatezza.
(Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 24 e 53) » 16

- N. 941. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi in genere - Imposte dirette - Ritenute su interessi di depositi e conti correnti - Omesso e ritardato versamento - Equiparazione ai fini delle sanzioni - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).
 (Cost., artt. 3, 76 e 77) Pag. 17
- N. 942. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Lavoratore iscritto all'assicurazione I.V.S. e beneficiario di pensione di invalidità I.N.P.S. - Opzione per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età ai fini pensionistici - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, ultima parte).
 (Cost., artt. 3, 4 e 38) » 19
- N. 943. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Malattia (assicurazione per la) - Lavoratore irreperibile alla visita medica di controllo - Decadenza automatica dal diritto a qualsiasi trattamento economico per il periodo della malattia sino a dieci giorni e nella misura della metà per il periodo successivo - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma).
 (Cost., artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma) » 20
- N. 944. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pena - Custodia cautelare espia durante il processo di cognizione - Diritto ad essere affidati al servizio sociale per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare - Condannati che non abbiano subito custodia cautelare - Mancata estensione del beneficio - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, come modif. dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
 (Cost., art. 3) » 22
- N. 945. Ordinanza 8-28 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione pubblica - Docenti di educazione fisica - Riassunzione, mantenimento in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione e fino alla immissione in ruolo prevista per i supplenti sprovvisti di titolo di studio - Esclusione per i supplenti diplomatisi anteriormente all'anno 1980-81 - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).
 (Cost., artt. 3, 33, 51 e 97) » 23

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 933

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Casellario giudiziale - Certificato a richiesta del privato - Emissione aggravata di assegni a vuoto - Beneficio della non menzione della condanna - Divieto di concessione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 888/1988) - Manifesta infondatezza.

(Codice penale, art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre, il 10 novembre e il 22 dicembre 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego, Amato Rosario e Vinci Salvatore, iscritte ai nn. 57, 58 e 83 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del 27 ottobre 1987, del 10 novembre 1987 e del 22 dicembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale «nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto»;

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che tale questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 888 del 1988 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1316

N. 934

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Udienze del giudice istruttore - Mancata pubblicità - Manifesta inammissibilità.

(Disp. attuaz. codice di procedura civile, art. 84).

(Cost., artt. 24 e 101).

Ingiunzione (procedimento per) - Inefficacia del decreto tardivamente notificato - Potere del giudice dell'opposizione di confermare il decreto - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(Disp. attuaz. codice di procedura civile, art. 188).

(Cost., artt. 24 e 101).

Ingiunzione (procedimento per) - Emissione del decreto ingiuntivo - Impossibilità qualora la notifica all'intimato debba avvenire fuori del territorio dello Stato - Manifesta inammissibilità.

(Codice di procedura civile, art. 633).

(Cost., artt. 24 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Tribunale di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Gamannossi Paolo e il Centro Leasing, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 1987, il Presidente del Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento camerale — nel quale, *ex art. 188 disp. att. c.p.c.*, era chiamato a dichiarare l'inefficacia, per intempestiva notifica, di un proprio precedente decreto ingiuntivo, contro cui pendeva giudizio di opposizione — ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e (per l'ipotesi *infra sub b*) 101 Cost., questioni incidentali di legittimità:

a) del predetto art. 188 nella parte in cui non prevede, per il caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per intempestiva notifica, i poteri del giudice dell'opposizione, se adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato l'opposizione;

b) dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che «le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche»;

c) dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità della emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica italiana;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa;

Considerato che la prima questione pone un problema inerente non al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui al denunciato art. 188, bensì al diverso ed estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo;

che anche la seconda questione (a prescindere dalla già ritenuta ammissibilità di deroghe normative al principio di pubblicità delle udienze, determinate da ragioni obiettive e razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non quella della speciale procedura *a quo*;

che, infine, la previsione dell'ultima norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non è in discussione la possibilità o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero;

che, pertanto, tutte le questioni sollevate hanno carattere meramente astratto e sono prive di rilevanza nel giudizio *a quo*, onde ne va, sotto tale profilo, dichiarata la manifesta inammissibilità;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e 33 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, *8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 935

*Ordinanza 8-28 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Applicabilità del procedimento di cui all'art. 7 dello stat. lav. - Esclusione per il solo caso di giustificato motivo obiettivo - Manifesta inammissibilità.****(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, primo, secondo e terzo comma).****(Cost., artt. 3, 70, 75 e 136).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1987 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Mariotti Vittorio e l'Ente Fiera Vicenza, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi al Pretore di Vicenza da Mariotti Vittorio nei confronti dell'Ente Fiera di Vicenza, avente ad oggetto la impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente, nella sua qualità di dirigente-segretario dell'Ente convenuto, ex art. 2119 cod. civ., il giudice adito ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ove interpretato nel senso della sua applicabilità ad ogni licenziamento individuale — a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno convenzionalmente e formalmente strutturato quale sanzione disciplinare — ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo obiettivo;

Considerato che, ad avviso del giudice *a quo*, siffatta interpretazione, suggerita dalla decisione della Corte Suprema di cassazione, SS.UU., n. 4823 del 1° giugno 1987, renderebbe le norme in questione illegittime in riferimento agli artt. 70, 75 e 136 Cost., risolvendosi nella creazione surrettizia di una norma positiva con efficacia di legge abrogativa delle disposizioni sulla estinzione del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., 2 e 10 della legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 7, quarto comma, della legge n. 300 del 1970;

che, inoltre, nell'ordinanza di rimessione si rileva che la forza espansiva della riferita interpretazione dell'art. 7 nell'area del recesso *ad nutum* determinerebbe, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., un trattamento deteriore per i datori di lavoro economicamente più deboli;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della questione;

che il procedimento *a quo* riguarda il licenziamento di un dipendente con qualifica dirigenziale, e, pertanto, andava risolto dal Pretore di Vicenza in modo autonomo rispetto alla citata sentenza della Corte Suprema di

cassazione, SS.UU., n. 4823/87, essendo il licenziamento dei dirigenti disciplinato (come affermato anche dalla giurisprudenza della stessa Cassazione: Sez. Lavoro n. 7169 del 1° settembre 1987) esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., oltre che dai contratti collettivi applicabili;

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata proposta, appare priva di rilevanza nel giudizio *a quo*, e, conseguentemente, va dichiarata inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 75 e 136 Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1318

N. 936

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro - Rispetto di un termine per l'udienza di discussione dell'opposizione non inferiore a trenta giorni - Tutela dell'opponente - Mancata previsione, medio tempore, dell'anticipazione dell'udienza o della sospensione dell'esecutorietà del decreto - Manifesta infondatezza.

(Codice di procedura civile, artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1987 dal pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra l'Impresa Edil Popolare Gravinese e Aquila Michele, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso innanzi al Pretore di Gravina in Puglia dall'Impresa Edil Popolare Gravinese contro Aquila Michele, il giudice adito, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale:

a) del combinato disposto degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui, prevedendo e disponendo tassativamente ed inderogabilmente che «fra la data di notificazione al convenuto — opposto — e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni», non consente che gli artt. 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ. possano in qualche modo trovare applicazione antecedentemente all'udienza di prima comparizione, fissata *ex art.* 415, terzo, quarto e quinto comma, udienza che si identifica con quella di discussione della causa, realizzando così, in un ordinario giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa dal Pretore in funzione di giudice del lavoro, che non si diversifica da ogni altro giudizio ordinario di opposizione ad ingiunzione, una tutela assolutamente diversa, limitativa per l'opponente rispetto a quanto è possibile ottenere in procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi non pronunciati dal giudice del lavoro;

b) dello stesso art. 649 cod. proc. civ., autonomamente considerato, perchè, pur essendo norma concernente un giudizio di impugnazione (dei decreti ingiuntivi), realizza, per un identico istituto giuridico, quale è quello della sospensione dell'esecuzione provvisoria, una più limitata tutela rispetto a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 351 cod. proc. civ.;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che la diversità di trattamento tra l'opposizione a decreto nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito del lavoro trova, alla stregua dei principi ripetutamente espressi da questa Corte, ragionevole giustificazione e fondamento nelle peculiarità del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del procedimento (anche e principalmente attraverso l'eliminazione del sistema della citazione a udienza fissa e la contestuale previsione di una rete di termini, tale da sottrarre alle parti il potere di determinazione dei tempi di introduzione della lite) e alla concentrazione della trattazione nonché alla immediatezza della pronunzia;

che, quanto al diverso problema della possibilità o meno, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo — sia essa proposta nelle forme del rito ordinario o in quelle del rito speciale — di applicare, ai fini della pronunzia di provvedimenti attinenti alla provvisoria esecuzione del decreto stesso, le disposizioni di cui all'art. 351, deve anzitutto rilevarsi che tale ultima norma, mentre prevede che detta pronunzia possa essere resa anche anteriormente alla prima udienza, implicitamente esclude, contrariamente a quanto opina il giudice remittente, che possa costituire oggetto di un decreto emesso *inaudita altera parte*, in quanto le attribuisce la forma dell'ordinanza e cioè di un provvedimento che, di norma, presuppone il previo contraddittorio tra le parti;

che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione, la doglianza relativa all'asserita inutilizzabilità del rimedio costituito da un decreto di sospensione o revoca, *inaudita altera parte*, della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anteriormente alla prima udienza appare posta in riferimento ad un *tertium comparationis* inesistente;

che, inoltre, non si rinvengono ostacoli di rilievo (specie se si configura, come sembra adombrare il giudice remittente, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo come introduttivo di un procedimento di impugnazione) all'applicabilità, anche in tale procedimento ed in via analogica, delle disposizioni del citato art. 351 cod. proc. civ., ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto, come è stato ritenuto anche in giurisprudenza, con riferimento sia al rito ordinario, sia al rito speciale del lavoro;

che, conseguentemente, non si rinvengono la disparità di trattamento e le violazioni del diritto di difesa ipotizzate dal giudice *a quo*, sicchè la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1319

N. 937

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Recesso del locatore - Diritto automatico del conduttore ad una indennità di avviamento - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, conv. nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 agosto 1987 dal pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Martella Ada ed altri e Viola Franco, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Immobiliare Vela e Contri Giancarlo, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Manzi Luciano ed altri e Camertoni Adele, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Martella Ada ed altri, della S.r.l. Immobiliare Vela e di Manzi Luciano ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, in un procedimento civile di sfratto, il Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 22 agosto 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6 febbraio 1987 n. 15 (di conversione del d.l. n. 832 del 9 dicembre 1986, recante «Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione»), nella parte in cui detta norma sancisce, in maniera automatica, in caso di recesso del locatore, il diritto del conduttore, a prescindere da un effettivo documento, a percepire una indennità di avviamento commerciale commisurata al nuovo canone eventualmente offerto dallo stesso conduttore o, in difetto di offerta, al canone di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che analoga impugnativa — dell'art. 1 d.l. 1986, n. 832, convertito nella legge n. 15 del 1987 in riferimento all'art. 3 Cost. — è stata formulata anche dai Pretori di Milano e Rimini, con ordinanze del 26 giugno e del 2 luglio 1987;

che, nei procedimenti relativi a tutte le indicate ordinanze, si sono costituiti i proprietari degli immobili locati (rispettivamente: Martella ed altri, Immobiliare Vela; Manzi ed altri), per aderire alla tesi della illegittimità della disposizione denunciata; ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rassegnato conclusioni di inammissibilità e, nel merito, di infondatezza dell'impugnativa;

Considerato che i tre giudizi possono essere riuniti, per la sostanziale identità della questione sollevata;

che nei procedimenti avanti i Pretori di Albano Laziale e di Rimini — nei quali trattasi di locazioni scadute rispettivamente nel febbraio e nell'aprile 1986 — la suddetta questione non è rilevante in quanto la norma denunciata non è applicabile alle fattispecie *de quibus*: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 — come confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte Regolatrice — non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già cessati *de iure*;

che, anche con riferimento all'altro giudizio innanzi al Pretore di Milano, mancando nell'ordinanza di remissione dello stesso giudice una sufficiente esposizione dei fatti ed, in particolare, l'indicazione della data di scadenza della locazione, appare carente la motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, la quale, pertanto, anche in questo caso è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832. (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Pretori di Albano Laziale, Milano e Rimini, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 938

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza sociale - Impiegati agricoli con mansioni normali - Obbligo assicurativo presso I.N.A.I.L. ed E.N.P.A.I.A. - Contributi dei datori di lavoro - Riduzione - Omessa previsione - Non fondatezza.****(Legge 29 novembre 1962, n. 1655, art. 9, secondo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'«Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura»), promosso con n. 2 ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Pretore di Perugia nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Vivai Brocani e la S.n.c. Azienda Agraria Tardioli, iscritte ai nn. 714 e 715 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, in accoglimento delle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 9, secondo comma, l. 29 novembre 1962 n. 1655, prospettate dalle parti convenute nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra INAIL e la s.p.a. Vivai Brocani nonché tra lo stesso INAIL e l'Azienda Agraria Tardioli s.n.c., con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 (r.o. nn. 714 e 715 del 1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio 1947, che prevede un doppio obbligo assicurativo a carico dei datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze impiegati addetti anche a mansioni manuali, nonché dello stesso art. 9 l. cit. nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'ENPAIA proporzionale all'area di rischio già coperta dall'INAIL;

che nel presente giudizio si è costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai chiedendo che la questione così come sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche;

che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 371 del 1988 perchè «secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, ENPAIA ed INAIL, operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente è diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'INAIL, tenuto

conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività meramente burocratiche»;

che nelle ordinanze di rimessione non si rinvenivano profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra riportata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'«Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1321

N. 939

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Produttori di formaggi a pasta filata - Diritto all'uso dell'indicazione merceologica di «Mozzarella» - Produttori di «Mozzarella di bufala» - Divieto dell'uso anche parziale di tale denominazione per prodotti di qualità diversa - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 13 aprile 1987).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di

bufala»), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Pagliaroli Dante ed altro, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Pagliaroli Dante ed altro, il Pretore di Salerno, con ordinanza 30 settembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala») in riferimento all'art. 3 Cost.;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di «Mozzarella», avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato «Mozzarella di bufala» dall'art. 10 della l. 10 aprile 1954 n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione «tipica» o «d'origine», a scapito dei produttori del formaggio «Mozzarella di bufala», ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge 125 del 1954;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge;

Considerato che la predetta eccezione deve essere accolta, in quanto l'atto impugnato è privo di forza di legge, trattandosi di un decreto che contiene, come esplicitamente evidenziato nella premessa, integrazioni ad altro decreto 28 settembre 1979, che è stato emesso dal Presidente della Repubblica sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da questa Corte (v. ord. nn. 257 e 319 del 1986), la questione di legittimità costituzionale, in quanto concernente un atto non avente forza di legge, non è suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26 comma secondo della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 940

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reddito delle persone giuridiche (imposta sul) (I.r.p.e.g.) - Reddito di società - Credito d'imposta spettante al contribuente - Divieto subordinato alla indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Alliata Filippo e l'Ufficio II.DD. di Saronno, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Alliata Filippo, avente per oggetto l'accertamento, da parte dell'Ufficio Imposte di Saronno, di redditi di capitale non dichiarati a fini IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la tassazione degli utili della società di capitale alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata, per presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, il giudice remittente ha rilevato che l'omessa dichiarazione di utili percepiti ben può giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non può influire sull'ammontare delle detrazioni fiscali, e, quindi, sulla determinazione dell'imposta, che va, comunque, commisurata alla effettiva capacità contributiva, di guisa che la discriminazione, ai fini della detraibilità del credito di imposta, tra chi abbia osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in giudizio, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che già con la sentenza n. 186 del 1982 e, più recentemente, con l'ordinanza n. 130 del 1988, questa Corte ha affermato che la determinazione del *quantum* del tributo ben può essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purchè non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti;

che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente infondato il riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., contenuto nell'ordinanza di rimessione;

che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza *de qua* non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione della citata disposizione costituzionale, stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale;

che la proposta questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1323

N. 941

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Imposte dirette - Ritenute su interessi di depositi e conti correnti - Omesso e ritardato versamento - Equiparazione ai fini delle sanzioni - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 ottobre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento sul ricorso proposto dalla Cassa Rurale di Strigno contro l'Ufficio II.DD. di Borgo Valsugana, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa Rurale di Strigno ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, irrogata per ritardo di 78 giorni nel versamento all'Esattoria delle ritenute IRPEF su interessi di depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di I grado di Trento, con ordinanza del 15 maggio 1987 (R. O. n. 45/88), sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 92:

che, ad avviso della Commissione, detta norma, parificando l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrasterebbe con il principio di uguaglianza, e violerebbe la direttiva impartita dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni alla effettiva entità delle violazioni), ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 132 del 1988, alla stregua del rilievo che, poichè l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero sia stato ritardato ulteriormente, la pretesa di «introdurre un'ulteriore differenziazione fra il ritardo oltre i tre giorni e l'omissione del versamento trova ostacolo nell'impossibilità per questa Corte di dettare una disciplina positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono»;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973);

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvencono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione menzionata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 942

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Lavoratore iscritto all'assicurazione I.V.S. e beneficiario di pensione di invalidità I.N.P.S. - Opzione per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età ai fini pensionistici - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, ultima parte).****(Cost., artt. 3, 4 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal Pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Brillante Luigi e la S.p.a. Poliresine, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi al Pretore di Galatina da Brillante Luigi avverso il licenziamento intimatogli *ad nutum* dalla Poliresine s.r.l. al raggiungimento del sessantesimo anno di età, il giudice adito ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S., che già goda di pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S., possa optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età o fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia;

che, ad avviso del giudice *a quo*, in base alla norma impugnata, il lavoratore titolare di pensione di invalidità subisce un trattamento deteriore rispetto alla generalità degli altri lavoratori a causa della anticipata espulsione dal mondo del lavoro, con conseguente riduzione del proprio reddito, di guisa che la vigente normativa, anziché apprestare una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori affetti da invalidità, tramuta il trattamento pensionistico da mezzo di sostentamento in fattore di discriminazione;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata infondata con sentenza n. 700 del 1988, e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvencono profili ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, infatti, l'unico elemento di novità rispetto alla questione decisa con la richiamata sentenza è costituito dal riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4 Cost., da ritenersi, peraltro, ininfluenza ai fini della presente decisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il predetto art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto al lavoro (sent. n. 16 del 1980), ma non garantisce il diritto al conseguimento di un'occupazione né quello alla conservazione del posto di lavoro (sentt. nn. 194 del 1970 e 189 del 1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Galatina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1324

N. 943

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Malattia (assicurazione per la) - Lavoratore irreperibile alla visita medica di controllo - Decadenza automatica dal diritto a qualsiasi trattamento economico per il periodo della malattia sino a dieci giorni e nella misura della metà per il periodo successivo - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Fumagalli Marina e la S.a.s. Garanzini e C. ed altra, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi al Pretore di Milano da Fumagalli Marina avverso la S.a.s. Garanzini e C. nonchè l'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione del trattamento economico relativo al periodo di malattia dall'1 all'11 aprile 1986, che era stato trattenuto dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, (essendo la ricorrente risultata assente dal proprio domicilio in occasione della visita di controllo effettuata dal sanitario della U.S.L.), il giudice adito ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della citata norma per assertedo contrasto con gli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che, in particolare, il giudice *a quo* ha rilevato che la norma censurata, disponendo che, qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto a qualsiasi trattamento economico per il periodo di malattia sino a dieci giorni e nella misura della metà per un ulteriore periodo, violerebbe il principio fondamentale della libertà personale del cittadino, il cui stato di malattia non sempre ne impone la permanenza in casa, nonché il diritto dell'individuo alla salute, che, in concreto, si estrinseca anche attraverso il compimento di attività — da esplicarsi fuori della propria abitazione — indispensabili alla guarigione;

che, inoltre, ad avviso del giudice remittente, la circostanza che la sanzione della perdita del trattamento economico scatti a carico del lavoratore a prescindere dalla effettiva sussistenza o meno della malattia denunciata priverebbe della tutela previdenziale costituzionalmente garantita colui il quale, pur successivamente riconosciuto ammalato, non sia stato reperito presso il proprio domicilio in occasione della prima visita di controllo;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la norma censurata, per la parte in cui stabilisce la perdita del trattamento economico di malattia nella misura della metà, relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni, senza prevedere una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78 del 1988;

che, pertanto, per questa parte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che la stessa sentenza ha ritenuto, invece, legittima la norma nella parte in cui essa prevede la perdita dell'intero trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;

che, sotto tale ultimo profilo, non si rinvergono nell'ordinanza di rimessione elementi che inducano a discostarsi dalla citata decisione, atteso che il riferimento al parametro costituito dall'art. 13 Cost. — non esaminato dalla Corte con la sentenza richiamata — non risulta influente, in quanto concernente le supreme garanzie dell'*habeas corpus* e non anche tutte quelle limitazioni alle quali il cittadino può, in vario modo, essere sottoposto nello svolgimento della sua attività quotidiana;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede la perdita del diritto al trattamento economico di malattia nella misura della metà relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevede la perdita dell'intero trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;

questioni sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 944

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Custodia cautelare espiata durante il processo di cognizione - Diritto ad essere affidati al servizio sociale per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare - Condannati che non abbiano subito custodia cautelare - Mancata estensione del beneficio - Manifesta inammissibilità.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, come modif. dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da La Fleur Rosina, ordinanza iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che i condannati i quali «abbiano espiato anche pochi giorni di custodia cautelare» durante il processo di cognizione siano affidati al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece, un identico trattamento per i condannati i quali «non erano stati colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale» durante il processo di cognizione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di individuare il *petitum* effettivamente perseguito dal giudice *a quo*, oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di custodia cautelare;

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile (v. sentenze n. 164 del 1985, n. 67 del 1984);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e

limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 18 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1326

N. 945

Ordinanza 8-28 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Docenti di educazione fisica - Riassunzione, mantenimento in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione e fino alla immissione in ruolo prevista per i supplenti sprovvisti di titolo di studio - Esclusione per i supplenti diplomatisi anteriormente all'anno 1980-81 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).

(Cost., artt. 3, 33, 51 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formulazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal TAR del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Bellinaso Giuseppe ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dal TAR del Lazio sul ricorso proposto da Furnari Benedetta ed altri contro il Ministero della P.I. ed altro, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, con ordinanza emessa il 16 maggio 1983 (R.O. 702/87) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982 n. 270, recante «Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente», nella parte in cui esclude dalla

riassunzione, dal mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione e, subordinatamente a tale conseguimento, fino alla immissione in ruolo i docenti di educazione fisica che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati dalla norma, con il possesso del titolo di studio specifico, conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980/81;

che, ad avviso del giudice *a quo* la norma in esame — riferendosi soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di studio — discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur essendo dotati di titoli poziori, potrebbero godere solo dei (minori) benefici previsti in via generale dall'art. 38 della stessa legge per gli insegnanti supplenti;

che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si accompagnerebbe la violazione dell'art. 51 Cost., per la deroga al principio dell'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso; dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti ancora in attesa di verificare la propria preparazione culturale attraverso il conseguimento del diploma; e dell'art. 33 Cost., per la svalutazione dell'esame che il quinto comma di tale articolo prescrive per la conclusione dei vari ordini e gradi di scuole;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo il rigetto della questione;

che identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 28 ottobre 1985 (R.O. 40/88);

Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che la legge 20 maggio 1982 n. 270, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 222 del 1986, detta per la sistemazione del personale docente precario una disciplina complessa, che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversità delle situazioni regolate;

che la peculiarità della fattispecie disciplinata dall'art. 43 — sottolineata anche dalla collocazione della norma sotto il titolo «Particolari categorie di personale docente» (Capo IV del Titolo III della legge n. 270) — si radica nella situazione verificatasi allorché lo Stato, per sopperire alla mancanza di insegnanti di educazione fisica provvisti di titolo di studio e di abilitazione, dovette avvalersi di personale che ne era privo;

che nei confronti dei docenti che in tale frangente hanno prestato la propria opera il legislatore — individuando l'esistenza di un interesse pubblico specifico al compimento della formazione professionale di tale personale ed al mantenimento da parte dello stesso, per il lasso di tempo necessario, dell'impiego — ha ragionevolmente ritenuto di dover dettare una disciplina differenziata da quella posta in via generale per gli altri insegnanti supplenti;

che, pertanto, l'estensione dei benefici previsti dall'art. 43 a favore di altre categorie di insegnanti che non si trovino nella particolare situazione presa in esame da tale norma è rimessa esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982 n. 270, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1327

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.